

Disegno di legge n. 3012-A ed abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Relatori: FREGOLENT, per la VI Commissione, e MARTELLA, per la X Commissione, per la maggioranza; ALLASIA, di minoranza.

N. 5.

EMENDAMENTI

Seduta del 6 ottobre 2015

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

Sopprimerlo.

30. 1. (ex 30. 5.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

***30. 6.** (ex *30. 7.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

***30. 8.** (ex *30. 20.) Molteni, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

***30. 9.** (ex *30. 27.) Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

***30. 10.** (ex *30. 25.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

****30. 11.** (ex **30. 6.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

****30. 12.** (ex **30. 17.) Molteni, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

****30. 14.** (ex **30. 24.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)

* * *

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su

supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo,

o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autentiche di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autentiche dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.

30. 01. (ex 30. 06.) Colletti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondi-

mento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsì nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della gradua-

toria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

30. 02. (ex 30. 04.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 31.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata).

Sopprimerlo.

***31. 1.** (ex *31. 1.) Polidori, Sandra Savino.

Sopprimerlo.

***31. 2.** (ex *31. 1.) Vignali.

Sopprimerlo.

***31. 3.** (ex *31. 2.) Misiani, Bargerò.

Sopprimerlo.

***31. 4.** (ex *31. 3.) Pellegrino, Brandolin, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le parole da: , a condizione che fino alla fine del comma.

****31. 400.** Misiani, Bargerò.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , a condizione che fino alla fine del comma.

****31. 401.** Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali società dimostrino al committente privato di avere stipulato una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto per le quali è obbligatoriamente richiesta la firma di un professionista iscritto all'albo, nonché ad indicare nominativamente nel contratto medesimo, su richiesta del committente, i suddetti professionisti.

31. 450. Bonomo, Bargerò, Carnevali, Misiani, Montroni, Sanga.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

* * *

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 di-

cembre 1992 n. 546, dopo le parole: « l'ILOR e l'IRPEG », sono aggiunte le seguenti: « i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza, ».

***31. 01.** (ex *31. 014.) Abrignani.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

1. All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: « l'ILOR e l'IRPEG », sono aggiunte le seguenti: « i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza, ».

***31. 04.** (ex *31. 013.) Rizzetto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Società tra professionisti multidisciplinari).

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è sostituito dal seguente:

« 1. La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è

iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti ».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è abrogato.

31. 03. (ex *31. 02.) Pellegrino, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 31-bis.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31-BIS)

* * *

ART. 32.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

Sopprimerlo.

***32. 1.** (ex* 32. 1.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Sopprimerlo.

***32. 2.** (ex* 32. 3.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fraianni, Duranti.

Sopprimerlo.

***32. 3.** (ex* 32. 4.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32

(Vendita dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni ».

32. 4. (ex 32. 6.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto

dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni *con le seguenti:* iscritto all'albo;

sopprimere la lettera d).

32. 5. (ex *32. 8.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo;

sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 4-bis la parola: « quattro » è sostituita con la seguente: « cinquanta ».”.

32. 6. (ex *32. 9.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'ar-

articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.

32. 7. (ex** 32. 10.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 le parole: « in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni » sono soppresse;

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo

32. 8. (ex **32. 11.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32. 9. (ex 32. 7.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratojanni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: , le società di capitali.

32. 10. (ex 32. 42.) Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016:

a) è abbassato il *quorum* del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;

b) sono stabilite modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per

l'abilitazione alla titolarità. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.

32. 11. (ex 32. 33.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: la cui maggioranza sia detenuta da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

32. 12. (ex 32. 12.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

32. 13. (ex 32. 43.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società.

32. 14. (ex 32. 44.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 le parole: « in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni » sono soppresse;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.

32. 15. (ex* 32. 15.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco con le seguenti o partecipazione in imprese anche con quote di minoranza nel settore della produzione dei farmaci e della relativa informazione.

32. 401. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , produzione e con le seguenti: produzione, distribuzione.

32. 402. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , produzione e con le seguenti: produzione, intermediazione.

32. 403. Nicchi, Ricciatti, Paglia, Ferrara, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'esercizio della professione medica aggiungere le seguenti: La partecipazione alle

società di cui al comma 1 è vietata al verificarsi delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 tra i partecipanti al capitale della società ed i responsabili degli organi amministrativi e di controllo ed i partecipanti al capitale, delle società che svolgano attività nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco.

32. 450. (Versione corretta) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'esercizio della professione medica. aggiungere le seguenti: In relazione alle incompatibilità di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui al Regolamento in materia di operazioni di parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.

32. 16. (ex 0. 32. 75. 9.) Villarosa, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , per quanto compatibili

32. 17. (ex 0. 32. 75. 11.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis) Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società ».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.

32. 18. (ex *32. 19.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.

32. 19. (ex **32. 16.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

32. 20. (ex *32. 17.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del far-

macista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.

32. 21. (ex **32. 18.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32. 22. (ex 32. 55.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) al comma 9 le parole: « qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo

periodo del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8 » e le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

32. 23. (ex 32. 20.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: « di ruolo » sono aggiunte le seguenti: « a tempo pieno » e al comma 2 dopo la parola: « dipendente » sono aggiunte le seguenti: « a tempo pieno ».

1.2. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: « rapporto di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « a tempo pieno ».

32. 26. (ex *32. 21.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore a

conclusione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

32. 24. (ex 32. 65.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

32. 25. (ex *32. 29.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico dei

cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.

32. 27. (ex 32. 0132.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Nicchi, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.

32. 28. (ex 32. 04.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni, Duranti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Lo 0,8 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio

della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 29. (ex 32. 60.) Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. L'1 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 30. (ex 32. 59.) Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il 3 per cento dei profitti (utili) delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nei caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 31. (ex 32. 62.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il cinque per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 32. (ex 32. 61.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole « ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi i dispositivi medici, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché i farmaci per uso ospedaliero o comunque in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale ».

32. 33. (ex 32. 27.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: « dipendono » sono aggiunte: « ovvero alle farmacie ».

32. 34. (ex *32. 24.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1o gennaio 2016: a) viene abbassato il *quorum* del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi; b) viene stabilito modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, ove il sistema sanitario lo necessita, assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.

32. 35. (ex 32. 73.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.

32. 36. (ex 32. 66.) Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 37. (ex 32. 67.) Lorefice, Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli

Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 50 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvò che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 38. (ex 32. 69.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere a società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 30 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il

quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 39. (ex 32. 68.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.

32. 40. (ex *32. 25.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «compiuto sessanta anni di età» sono aggiunte le seguenti: «e che non siano proprietari di una sede farmaceutica, ov-

vero che non ne abbiano alienata una nei 5 anni precedenti».

32. 41. (ex 32. 64.) Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«ART. 7-bis.

(Regime disciplinare delle società).

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

32. 42. (ex *32. 28.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto ».

32. 43. (ex * 32. 23.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei me-

dicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.

6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti ».

32. 44. (ex **32. 22.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni dopo le parole « che vi sia » è aggiunta la seguente: « almeno ».

32. 45. (ex 32. 30.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, le parole « 3.300 abitanti » sono sostituite con le seguenti « 2.000 abitanti ».

32. 46. (ex 32. 70.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:

« 7. Le farmacie comunali che abbiano chiuso in perdita due esercizi consecutivi sono poste in vendita dal comune, con procedure ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. Il Comune può mantenerne la titolarità solo nel caso in cui la procedura si concluda

senza esito per mancanza di offerte. In tal caso, se la farmacia continua a maturare perdite, il Comune è tenuto a ripetere la procedura di vendita decorso un anno dalla conclusione della procedura precedente. Ai fini del presente comma si tiene conto anche degli ultimi due esercizi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

32. 47. (ex 32. 31.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-bis, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: e non oltre trenta giorni dalla avvenuta variazione.

32. 408. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 1-ter.

32. 409. Busin, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1-ter, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei comuni sotto i 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro. ».

32. 404. Gelli, Miotto, Lenzi, Currò.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano, successivamente al completamento delle procedure del concorso per l'apertura di nuove farmacie, di cui ai commi 3 e successivi dell'articolo 11 del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

32. 400. Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

ART. 32. 1.

(Farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la

idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle Seggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

ART. 32. 2.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sani-

tarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

ART. 32. 3.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

ART. 32. 4.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

32. 01. (ex 32. 0108.) Marco Di Stefano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.

32. 02. (ex 32. 075.) Vignali, Bernardo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).

1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in

farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.

32. 03. (ex 32. 077.) Vignali, Bernardo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di « Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno », gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 100 metri.

32. 04. (ex 32. 0109.) Marco Di Stefano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c),

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia.

32. 05. (ex 32. 066.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2

del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149. »

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.

32. 06. (ex 32. 060.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. ».

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

***32. 07.** (ex 32. 0111.) Galgano, Sottanelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. ».

2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determi-

nata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

***32. 08.** (ex 32. 0110.) Marco Di Stefano, Zoggia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. ».

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.

32. 0450. Zoggia, Ribaud, Marchi, Iacono, Massa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « esperita la procedura di cui al comma 1-bis » sono soppresse;

b) il comma 1-bis è abrogato.

32. 0451. Zoggia, Ribaud, Marchi, Iacono.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

le parole da « per tali prodotti » fino a « praticata in Italia » sono sostituite con le seguenti: « Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica ».

32. 09. (ex 32. 082.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

All'articolo 11, comma 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso il secondo periodo.

32. 010. (ex 32. 061.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Classificazione medicinali equivalenti a carico del servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito

con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.

32. 011. (ex 32. 056.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

32. 012. (ex 32. 081.) Arlotti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto

con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

***32. 014.** (ex 32. 084.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

***32. 015.** (ex 32. 06.) Pizzolante.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa).

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei

prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal sesto mese dell'entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione in forma telematica.

32. 016. (ex 32. 073.) Colletti, Gagnarli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Misure per favorire la concorrenza delle imprese italiane all'estero).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: « , in regime sospensivo, » sono soppresse.

32. 017. (ex 32. 016.) Colletti, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione).

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: « cinque esercizi » sono sostituite dalle seguenti: « sette esercizi », i numeri: « 2 » e « 4 » sono sostituiti dai numeri: « 1 » e « 2 » e dopo le parole: « a base d'asta » sono aggiunte le seguenti: « nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice »;

2) alla lettera *b*), le parole: « variabile tra 1 e 2 volte » sono sostituite dalle seguenti: « pari ad almeno una volta »;

3) alla lettera *c*), le parole: « due servizi » sono sostituite dalle seguenti: « un servizio » e le parole: « da 0,40 a 0,80 » sono sostituite dalle parole: « da 0,20 a 0,40 »;

4) alla lettera *d*), le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « variabile tra 2 e 3 volte » sono sostituite dalle seguenti: « pari ad almeno una volta ».

32. 018. (*ex* 32. 03.) Pellegrino, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 32-bis.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32-BIS)

ART. 32-ter.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32-TER)

* * *

ART. 32-quater.

(Noleggio con conducente di velocipedi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32-QUATER)

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies. – 1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, in tal modo consentendo un più efficace assolvimento dei compiti affidati in materia di tutela della concorrenza anche dalla presente legge, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del

bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.

32-quater. 01. (ex 32. 07.) Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

***32-quater. 03.** (ex *32. 083.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

***32-quater. 04.** (ex *32. 0126.) Abrignani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Misure per incrementare la concorrenza nelle imprese ricettive).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si ob-

bliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

32-quater. 05. (ex 32. 0127.) Abrignani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici).

1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

32-quater. 06. (ex 32. 035.) Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 07. (ex 23. 03.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 08. (ex 23. 04.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del

2012 convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 221, 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 09. (ex 23. 02.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies. *(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).* 1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 010. (ex 23. 01.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.

32-quater. 011. (ex 23. 07.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per tran-

sazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 012. (ex 23. 06.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 013. (ex 23. 05.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 014. (ex 23. 08.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribu-

zione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.

32-quater. 015. (ex 23. 011.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi e per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 016. (ex 23. 09.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: « ai comuni di prevedere » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite piattaforme telematiche »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « presso la rimessa » sono sostituite dalle seguenti: « anche tramite piattaforme telematiche »;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada »;

d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 5-bis è abrogato;

f) all'articolo 8, comma 3, le parole: « situati nel Comune che ha concesso l'autorizzazione » sono soppresse;

g) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.

32-quater. 017. (ex 32. 0113.) Catalano, Galgano, Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

ALTRE MISURE PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI

ART. 32-quinquies. – 1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei costi effettivi del servizio, nonché di facilitare le procedure di pagamento del consumatore, è vietata, da parte degli operatori di reti alternative al pagamento postale e bancario, l'applicazione di costi di commissione per il pagamento dei bollettini postali superiori del 10 per cento rispetto ai costi praticati dagli uffici postali presso i rispettivi sportelli.

32-quater. 018. (ex 32. 0112.) Vargiu, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TUTELA DEL MADE IN ITALY

ART. 32-quinquies.

1. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto

o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravvenitore è ai sensi dell'articolo 517 *quater* del codice penale.

32-quater. 019. (*ex* 32. 037.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TUTELA DEL MADE IN ITALY

ART. 32. 1.

(Contrasto alla contraffazione).

1. Al comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 al primo periodo le parole: « ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto » sono soppresse.

32-quater. 02. (*ex* 32. 038.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

€ 4,00



17EME0003490